

## STATUTO

### COMITATO PER LA SICUREZZA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE CERBAIE

#### Art. 1

##### Costituzione

È costituito un Comitato denominato "comitato per la sicurezza, tutela e valorizzazione delle Cerbaie"

Il Comitato ha sede in Fucecchio (FI) Via C. Battisti n. 33/A.

Fanno parte del Comitato gli Enti e Soggetti Promotori e tutte le persone fisiche e Giuridiche che saranno ammesse ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Il Comitato curerà la tutela la valorizzazione e la sicurezza della località Cerbaie e la raccolta dei fondi necessari per conseguire lo scopo.

#### Art. 2

##### Scopo

Il Comitato ha, senza fini di lucro, ha lo scopo di tutelare, valorizzare e garantire la sicurezza delle CERBAIE nonché delle relative e concomitanti iniziative sportive, culturali, e di qualsivoglia natura.

Il Comitato curerà che i fondi ad esso erogati siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza, per il perseguimento dello scopo il Comitato potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie.

#### Art. 3

##### Raccolta di fondi

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 2, nella forma di contributi di Enti pubblici e privati e di sottoscrizioni in genere, pubbliche e private.

Le somme concesse al Comitato non sono ripetibili.

#### Art. 4

##### Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute ed incassate a norma del presente

Statuto.

#### Art. 5

##### Organi

Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente (ed eventuali Vicepresidenti);
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 6

##### L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato, intervenuti all'atto costitutivo ovvero costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

1. determinazione delle linee generali dell'attività del Comitato;
2. nomina, revoca e sostituzione del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
3. ammissione di nuovi componenti del Comitato;
4. esclusione di taluno dei componenti del Comitato;
5. approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
6. modifiche del presente Statuto;

7. scioglimento e liquidazione del Comitato, nomina e poteri dei liquidatori;

8. ogni deliberazione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 7

##### Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, a mezzo di lettera, telegramma o e-mail spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e, in ogni caso, quando richiesto dal Consiglio Direttivo o da una metà dei componenti del Comitato.

Hanno diritto di partecipare personalmente, o a mezzo di delega scritta, tutti i componenti del Comitato che, qualora siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, interverranno a mezzo del legale rappresentante o di suo delegato munito di delega scritta.

L'Assemblea a cui partecipino tutti gli aventi diritto si intende regolarmente costituita anche in assenza di valida convocazione.

Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, il cento per cento dei componenti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei componenti presenti, personalmente o per delega.

Le delibere di cui all'art. 6 numeri .1-2-3-4-6-7 sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In mancanza, dal soggetto designato dai componenti l'Assemblea.

L'Assemblea provvede a nominare, per ciascuna sessione, un Segretario, anche esterno al comitato, che provvederà alla redazione del verbale assembleare, poi sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell'Assemblea stessa.

#### Art. 8

##### Il Presidente (e i Vicepresidenti)

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente ha i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Egli è componente di diritto, insieme ai Vicepresidenti, del Consiglio Direttivo le cui riunioni presiede.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal Vicepresidente più anziano di età, sino alla cessazione dell'assenza o

dell'impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica per tutta la durata del Comitato,

salvo dimissioni o revoca. nell'atto costitutivo i componenti del Comitato provvedono alla nomina del Presidente.

#### Art. 9

##### Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da due a cinque componenti nominati dall'assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, a mezzo di lettera, telegramma o e-mail spediti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando lo richiedano per iscritto almeno tre componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni a cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di regolare convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura del Segretario generale, se nominato, o da altro soggetto designato dal Consiglio stesso.

#### Art. 10

##### Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo, in conformità al presente Statuto ed alle direttive emanate dall'Assemblea, compete:

- la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
- l'amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- la presentazione all'Assemblea delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo;

• la negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari ed utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo;

• l'attribuzione dei poteri al Presidente ed ai Vicepresidenti;

#### Art. 11

##### Il Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale, anche esterno al Comitato, a cui assegna specifiche funzioni e di cui indica la durata del relativo incarico.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali, cura la redazione delle scritture contabili e fiscali e la tenuta di tutta la documentazione amministrativa del Comitato.

#### Art. 12

##### Il Collegio dei Revisori dei conti

La nomina del collegio dei Revisori dei Conti è obbligatoria quando il patrimonio del comitato raggiunge la somma di centomila euro.

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre componenti che provvedono a designare tra loro il presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare l'amministrazione del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di certificare la regolare tenuta della contabilità.

I componenti del Collegio hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio

Direttivo delle quali devono essere preavvertiti secondo le modalità di cui all'art. 9.

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

#### Art. 13

##### Gratuità delle cariche

Il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

#### Art. 14

##### Estinzione del Comitato

Il Comitato si estingue per:

- raggiungimento o impossibilità dello scopo;
- venir meno della pluralità dei componenti non ricostituita entro il termine di sei mesi;
- delibera dell'Assemblea.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto all' AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER.

#### Art. 15

##### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre 2022 e così i successivi fino alla chiusura di tutti i costi attivi e passivi relativi all'organizzazione della manifestazione per cui il Comitato stesso si è costituito.

#### Art. 16

##### Recesso ed esclusione dal Comitato

L'esclusione di un componente del Comitato dovrà essere deliberata dall'Assemblea e

Manuale delle associazioni sportive potrà avvenire solo per gravi e comprovati motivi.

Il componente del Comitato può sempre recedere dall'ente se non ha assunto

l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio

Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre

mesi prima.

Ai casi di recesso ed esclusione si applicano, in quanto compatibili, il disposto dell'art. 24 del codice civile.

#### Art. 17

##### Ammissione di nuovi componenti del Comitato

L'Assemblea, dietro conforme richiesta del Consiglio Direttivo, ammette nuovi componenti nel Comitato con la maggioranza pari al sessanta per cento.

L'ammissione si perfeziona con l'adesione e l'accettazione del presente Statuto effettuata per iscritto dai richiedenti.

#### Art. 18

##### Comitato d'onore

È facoltà del Comitato costituire un Comitato d'onore che comprenda personalità ed enti che contribuiscano alla migliore riuscita del raggiungimento dello scopo sociale.

#### Art. 19

##### Durata

Il Comitato avrà durata fino al raggiungimento dello scopo sociale e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio.

#### Art. 20

##### Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Luogo, data e sottoscrizioni.

Fuscone, 29/11/2022